

Allegato n. 1 - REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Premesso che ogni intervento disciplinare deve avere finalità educativa e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità degli alunni, nel caso in cui questi vengono meno alla buona educazione al senso civile ed ai doveri di cui all'art. 3 dello Statuto e agli articoli di comportamento del presente regolamento, potranno essere loro comminate sanzioni secondo i criteri indicati dal comma 2 al comma 11 dell'art. 4 dello Statuto stesso.

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla dirigenza, in particolare quando si tratta di episodi di violenza, dove la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.

Si configurano come principali mancanze disciplinari passibili di sanzioni i seguenti comportamenti:

NATURA DELLE MANCANZE	SANZIONI DISCIPLINARI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE	ORGANO SCOLASTICO CUI SI RICORRE
<ul style="list-style-type: none"> • Un ritardo entro 10 minuti, ogni qualvolta si debba entrare e rientrare in classe. • Mancato assolvimento dei doveri scolastici (non eseguire i compiti, non rispettare le consegne, non portare il materiale occorrente...). • Abbigliamento non idoneo all'ambiente scolastico. • Comportamenti scorretti nei confronti dei compagni (atteggiamenti, offese, modi ed espressioni volgari). 	Ammonizione orale senza segnalazione sul registro di classe	Docente	Non impugnabile
<ul style="list-style-type: none"> • Non osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza. • Disturbo e interruzione della lezione in quanto pubblico servizio. • Mancato assolvimento dei doveri scolastici (non eseguire i compiti, non rispettare le consegne, non portare il materiale occorrente...). • Mancata giustificazione della assenza. • Uso scorretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi e delle attrezzature. 	Ammonizione scritta sul libretto personale non verbalizzata sul registro di classe	Docente	Non impugnabile
<ul style="list-style-type: none"> • Reiterarsi dei casi di cui sopra. • Uso improprio del cellulare. 	Ammonizione scritta sul registro di classe	Docente, Dirigente Scolastico o Staff dirigenziale	Non impugnabile
<ul style="list-style-type: none"> • Terzo ritardo oltre i 10 minuti dall'inizio di ogni lezione, reiterarsi dei casi di cui sopra uso del cellulare 	Comunicazione telefonica alla famiglia	Docente, Dirigente Scolastico o Staff dirigenziale	Non impugnabile

<ul style="list-style-type: none"> • quinto ritardo oltre i 10 minuti dall'inizio di ogni lezione. • Particolare gravità delle situazioni di cui sopra .. • Uso del improprio del cellulare reiterato (seconda volta) 	Comunicazione scritta con convocazione dei genitori tramite lettera su segnalazione dell'insegnante	Docente coordinatore di classe, Dirigente o Staff dirigenziale	Non impugnabile
<ul style="list-style-type: none"> • Danno colposo alle strutture, agli strumenti, ai sussidi, alle attrezzature. 	Convocazione dei genitori su segnalazione dell'insegnante ed eventuale rifusione e riparazione del danno	Dirigente Scolastico o Staff dirigenziale	Non impugnabile
<ul style="list-style-type: none"> • Ritardi reiterati (ottavo ritardo). • Manifestazioni gravi di aggressività fisica e/o verbale verso i compagni o al personale della scuola. • Comportamento scorretto, ineducato, lesivo della dignità altrui sia all'interno della scuola o durante il trasporto scolastico. • Danno volontario alle strutture, agli strumenti, ai sussidi, alle attrezzature. • Uso del cellulare in particolare in caso di usi che violino la privacy. 	Comunicazione scritta ai genitori ed eventuale sospensione, senza obbligo di frequenza, fino a 5 giorni, data dal Consiglio di Classe nel caso si tratti di eventi di particolare gravità	Il Consiglio di Classe disciplinare convocato entro 6 giorni dal Dirigente o dalla maggioranza dei suoi componenti	Organo di garanzia
<ul style="list-style-type: none"> • Grave offesa e oltraggio al personale dell'Istituto. • Gravi e reiterati comportamenti violenti e/o lesivi della dignità dei compagni, fatti di grave entità che turbino il regolare andamento della scuola. • Uso del cellulare in particolare in caso di usi che violino la privacy. 	Sospensione dalle lezioni, senza obbligo di frequenza, fino a 15 giorni	Il Consiglio di Classe disciplinare convocato entro 2 giorni dal Dirigente o dalla maggioranza dei suoi componenti	Organo di garanzia

Per fatti particolarmente gravi, viene erogata su proposta del Consiglio di classe, dal Collegio Docenti la sospensione oltre i 15 giorni. Il Consiglio di Istituto (Commissario straordinario) dovrà ratificare la decisione del Collegio Docenti.

Qualora al semplice richiamo verbale segua una modificazione positiva del comportamento non vi sarà alcuna ripercussione sulla valutazione della condotta dell'allievo. I richiami sul registro di classe potranno, a discrezione del C. di C. , avere ripercussioni sulla valutazione della condotta.

Nel caso che per i comportamenti di cui sopra, per la loro ripetizione o per le modalità di manifestazione, si ritenga opportuno un allontanamento dalle lezioni questo avverrà con l'obbligo di frequenza e studio individuale a scuola per un periodo da uno a tre giorni. Tale allontanamento sarà deliberato in sede di C. di C.. La famiglia sarà informata della decisione per iscritto.

Nel caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari il docente segnalerà la situazione al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Classe. Quest'ultimo nella sua composizione per soli docenti e, in osservanza della normativa nazionale, potrà stabilire la sospensione temporanea dell'alunno dalle lezioni valutando o meno l'obbligo di frequenza fino a un max di 15gg.

Contro le sanzioni di cui al presente articolo (ad esclusione dell'allontanamento dell'alunno da scuola) è ammesso ricorso, entro 15 gg. dalla ricevuta comunicazione, esclusivamente in forma scritta, all'Organo di Garanzia dell'Istituto.

Avverso la sospensione dalle lezioni con allontanamento dell'alunno da scuola è ammesso ricorso scritto secondo le disposizioni di cui all'art. 328, commi 2 e 4 del D. L. vo 297/94. Per quanto non previsto dal presente articolato si fa riferimento al DPR 235/2007.